Cassazione penale sez. un., 23/06/2025, n. 23406

Svolgimento del processo

- 1. Con sentenza del 20 marzo 2024, nellâ??ambito di un procedimento penale instaurato con citazione del pubblico ministero ex art. 20 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace di Torino ha assolto, con la formula perché il fatto non sussiste, (*omissis*) dal reato di cui allâ?? art. 595 cod. pen., contestatogli per avere, comunicando con più persone, offeso la reputazione di (*omissis*) e della (*omissis*) Spa, affermando di avere appreso che su (*omissis*), legale rappresentante della Euroansa Spa, pendeva un procedimento disciplinare, notizia rivelatasi falsa.
- 2. Ha proposto appello la parte civile (*omissis*), in proprio e in qualità di legale rappresentante della (*omissis*) Spa, con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale, deducendo, ai soli effetti della responsabilità civile, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione e lâ??assenza di cause di giustificazione.
- 3. Con ordinanza del 15 luglio 2024 il Tribunale di Torino, riqualificato lâ??appello come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte, rilevando che lâ??art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dal D.Lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile ratione temporis, ha sancito lâ??inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nel cui novero rientra il delitto di diffamazione.
- **4**. La Quinta Sezione penale, assegnataria ratione materiale del ricorso, ne ha deliberato, con ordinanza del 24 ottobre 2024, la rimessione alle Sezioni Unite, rilevando lâ??esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla sorte dellâ??appello proposto dalla parte civile, costituitasi in giudizio prima dellâ??entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e sottolineando i delicati profili interpretativi della nuova normativa.

La Sezione rimettente ha evidenziato, in particolare, che la questione della legittimazione della parte civile ad appellare le sentenze di proscioglimento del tipo indicato nella disposizione novellata assume una peculiare rilevanza nellâ??ambito del procedimento davanti al giudice di pace, sia perché la quasi totalità dei reati di competenza di quel giudice sono puniti o con la sola pecuniaria o con pena alternativa, sia perché la disciplina di quel procedimento â?? a differenza di quanto previsto per il pubblico ministero, per lâ??imputato e per la persona offesa che abbia citato direttamente in giudizio lâ??imputato stesso â?? non contempla una regolamentazione specifica dellâ??impugnazione della parte civile che si sia costituita nel giudizio instaurato su impulso del pubblico ministero; ha, quindi, chiesto alle Sezioni Unite di chiarire se la limitazione al potere di appellare le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, stabilita dalla disposizione di cui allâ?? art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come riformata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguardi anche la parte civile che intenda impugnare, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento

emessa dal giudice di pace.

- **5**. La Prima Presidente, con decreto del 12 novembre 2024, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione dello stesso lâ??odierna pubblica udienza.
- **6**. Hanno presentato tempestive memorie il Pubblico ministero, in persona dellà?? Avvocato generale (*omissis*), e il difensore della parte civile ricorrente, Avvocato (*omissis*).

Motivi della decisione

- 1. La questione di diritto per la quale il ricorso \tilde{A} " stato rimesso alle Sezioni unite \tilde{A} " la seguente: \hat{a} ??Se, anche dopo la riforma d \tilde{A} ¬ cui al D.Lgs. n. 150 del 2022, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia appellabile, agli effetti della responsabilit \tilde{A} civile, dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell \hat{a} ??imputato, ovvero sia solo ricorribile per cassazione \hat{a} ?•.
- 2. Nellâ??ordinanza di rimessione la Quinta Sezione, illustrati i termini della modifica apportata allâ??art. 593, comma 3, cod. proc. pen. dallâ??art. 34, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha, in primo luogo, evidenziato come la novella abbia fatto sorgere la necessità di stabilirne la portata rispetto alla parte civile, in particolare con riguardo allâ??appellabilità o meno delle sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace.
- **2.1**. Nel testo attualmente vigente, lâ??art. 593, comma 3, cod. proc. pen. prevede che â??Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali Ã" stata applicata la sola pena dellâ??ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilitÃ, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativaâ?•.

Rispetto alla precedente formulazione, quale risultante dallâ??art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che stabiliva che â??Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali Ã" stata applicata la sola pena dellâ??ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dellâ??ammenda o con pena alternativaâ?•, la disposizione ha ampliato lâ??ambito oggettivo dellâ??inappellabilitÃ, ricomprendendovi le sentenze di condanna con le quali sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ed estendendolo alle sentenze di proscioglimento concernenti i â??reatiâ?•, quindi anche a quelle pronunciate per delitti puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Le conseguenze dellâ??implementazione dei casi di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento si avvertirebbero soprattutto nel procedimento davanti al giudice di pace: e ciò, sia perché nella competenza di quel giudice rientrano, ai sensi dellâ??art. 52, comma 1 e comma 2, lett. a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, esclusivamente reati puniti o con la sola pena pecuniaria oppure con pena alternativa, sia perché la disciplina specifica di quel procedimento,

dettata dal decreto citato, non contempla una regolamentazione dellâ??impugnazione proposta dalla parte civile, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento. Tanto imporrebbe, allora, di stabilire se il rinvio, operato dallâ??art. 2, comma 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 â?? ossia, dalla disposizione deputata a colmare i vuoti di regolamentazione specifica del procedimento davanti al giudice di pace â?? alla disciplina del codice di rito, si riferisca alla sola norma generale sullâ??impugnazione della parte civile, dettata dallâ??art. 576 cod. proc. pen., oppure anche alla disposizione di cui al terzo comma dellâ??art. 593 cod. proc. pen., intitolato â??Casi di appelloâ?•.

- **2.2**. La Sezione rimettente ha posto, quindi, in luce come proprio sulla questione dellâ??individuazione delle norme interessate da tale rinvio si sia registrata una divaricazione interpretativa in seno alla giurisprudenza delle Sezioni semplici.
- **2.2.1**. Secondo lâ??orientamento espresso da Sez. 4, n. 24097 del 16/04/2024, Sergiovich, Rv. 286471 â?? 01 e da Sez. 5, n. 14370 del 22/03/2024, Conca, Rv. 286929 â?? 01, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, successivamente alla riforma di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile non sarebbe legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento di cui allâ??art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal decreto citato, perché il rinvio alla disciplina del codice di procedura penale, di cui allâ??art. 2, comma 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, comporterebbe per questa parte processuale la rilevanza non solo del principio sancito dallâ??art. 576 cod. proc. pen., ma anche della disposizione di cui allâ?? art. 593, comma 3 cod. proc. pen.

Per la parte civile difetterebbe, infatti, â??una /ex specialis come lâ??art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000 per lâ??imputatoâ?• (Sez. 5, n. 14370 del 22/03/2024, Conca, cit.). Inoltre, considerato il potere di proporre impugnazione, â??anche agli effetti penaliâ?•, contro la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace, assegnato dallâ??art. 38 D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 274 alla parte offesa che abbia â??chiesto la citazione a giudizio dellâ??imputatoâ?• ai sensi dellâ??art. 21 dello stesso decreto, â??negli stessi casi in cui Ã" ammessa lâ??impugnazione da parte del pubblico ministeroâ?•, ossia con il ricorso per cassazione (come previsto dallâ??art. 36, comma 2, D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 274), se si riconoscesse alla parte civile, fuori dai casi in cui ella assuma la veste di â??accusatrice privataâ?•, anche la legittimazione ad appellare, si verrebbe a determinare nel sistema delle impugnazioni delle sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace un'â? intrinseca incoerenzaâ? Infatti, la parte offesa, costituita parte civile, che faccia valere solo una pretesa risarcitoria o restitutoria, si vedrebbe attribuito un potere di impugnazione più ampio di quello normativamente assegnato alla parte offesa, â??accusatriceâ?• ex art. 21 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che faccia valere anche una pretesa punitiva, potendo, la prima, impugnare la sentenza di proscioglimento o con lâ??appello o con il ricorso per cassazione, mentre, la seconda, potendosi avvalere solo del ricorso per cassazione.

Dunque, alla stregua di tale divisamento, sarebbero â??Lâ??art. 593 cod. proc. pen., che assume portata generale, e, per altro verso, una lettura sistematica fondata sul significato dellâ??art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000â?• (così, Sez. 5, n. 14370 del 22/03/2024, Conca, cit.), a convincere dellâ??inappellabilità della sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace; inappellabilità che, peraltro, non sarebbe neppure in contrasto â??con gli artt. 3, 25, 27, 32, 97, 102, 106 e 111 Cost. e 6 CEDUâ?•, â??non avendo il doppio grado di merito copertura costituzionale e corrispondendo lâ??inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza a una scelta legislativa legittima, in quanto finalizzata a migliorare lâ??efficienza del sistema delle impugnazioniâ?• (Sez. 4, n. 24097 del 16/04/2024, Sergiovich, cit.).

2.2.2. Secondo lâ??orientamento del quale si Ã" resa latrice Sez. 5, n. 36932 del 10/07/2024, G., Rv. 287021 â?? 01, a cui ha dato seguito lâ??ordinanza di rimessione, invece, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, anche successivamente alla riforma di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile, al di fuori dellâ??ipotesi di cui allâ??art. 38 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, continuerebbe a essere legittimata a proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento di cui allâ??art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal decreto citato, in applicazione della regola generale dettata dallâ??art. 576 cod. proc. pen., riferibile anche a tale procedimento in forza dellâ??art. 2, comma 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Si Ã" spiegato, infatti, che, poiché allâ??imputato Ã" riconosciuto dallâ??art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 il potere di â??proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del dannoâ?•, con il privare la parte civile del simmetrico potere di appellare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria si legittimerebbe una disparità dei mezzi di reclamo, spettanti a parti processuali poste sullo stesso piano ancorché su fronti opposti, assolutamente arbitraria e, come tale, già stigmatizzata dal giudice delle leggi e dal diritto vivente (segnatamente, Corte cost., ord. n. 32 del 2007; Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 â?? 01). Lâ??ordinanza di rimessione ha, in particolare, precisato che â??se, nel processo del giudice di pace, si ritenesse applicabile alla parte civile lâ??art. 593, comma 3, cod. proc. pen., si otterrebbe che solo questa parte, in caso di soccombenza, verrebbe privata, sostanzialmente in toto,â?l del secondo grado di giudizio di merito; mentre, se a soccombere fosse lâ??imputato, controparte nella lite â??civileâ?•, questi non incorrerebbe in alcun limite, potendo investire sempre il giudice di appelloâ?•.

Militerebbero, comunque, a favore della tesi propugnata, ulteriori argomenti, desunti: dalle caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace, improntato a criteri di autonomia e separatezza rispetto al processo davanti al giudice togato, essendosi inteso delineare un giudizio con finalit\(\tilde{A}\) servente rispetto alla conciliazione delle parti, tra le quali un ruolo primario \(\tilde{A}\)" riconosciuto proprio alla parte offesa (in tal senso, Corte cost., ord. n. 50 del 2016; ord. n. 193 del 2009; sent. n. 298 del 2008; ord. n. 28 del 2007; ord. n. 415 del 2005; ord. n. 85 del 2005; ord. n. 349 del 2004; Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais), le cui aspettative risarcitorie

sarebbero, invece, frustrate ove le si negasse la possibilità di ottenere un compiuto riesame delle risultanze processuali; dallâ??implementazione del catalogo dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, essendosi le Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., Rv. 286153 â?? 01, espresse nel senso che â??Appartiene al giudice di pace, dopo lâ??entrata in vigore delle modifiche introdotte dallâ??art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia ex art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in ordine al delitto di lesione personale di cui allâ??art. 582 cod. pen., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dallâ??ordinamentoâ?•, di modo che, non riconoscendole la legittimazione allâ??appello delle sentenze di proscioglimento relative a tale tipologia di lesioni personali, la parte civile sarebbe privata della possibilità di avvalersi del secondo grado del giudizio di merito rispetto a fatti, che, ancorché puniti con una sanzione criminale di modesta entitÃ, sono, tuttavia, suscettibili di determinare un grave danno civile.

Donde, incontestabile il dato che nel procedimento del giudice di pace la norma di cui allâ??art. 593 cod. proc. pen. non potrebbe trovare applicazione nella sua interezza, valendo per lâ??imputato e per il pubblico ministero (cui si riferiscono i primi due commi dellâ??articolo citato) lo specifico regime delle impugnazioni dettato dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ove si ritenesse applicabile a quel procedimento la sola disposizione di cui alla seconda parte del comma terzo dellâ??art. 593 cod. proc. pen. (â??Sono in ogni caso inappellabiliâ?! le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativaâ?•), di questa si stravolgerebbe, sempre secondo lâ??ordinanza di rimessione, la portata: â??da limitazione oggettiva, valevole per tutte le parti e circoscritta a specifiche tipologie di sentenze, finirebbe per applicarsi solo alla parte civile (pubblico ministero e imputato hanno il loro specifico statuto) con lâ??effetto di trasformarsi in limitazione soggettiva diretta a precludere, in modo pressoché assoluto, lâ??appello di detta parteâ?•.

3. Tanto premesso, le Sezioni Unite condividono lâ??indirizzo interpretativo secondo il quale spetta alla parte civile la legittimazione ad appellare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice $d\tilde{A}^{\neg}$ pace per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Al riguardo occorre anzitutto ricordare che lâ??art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 274 del 2000, prevede che â??lâ??imputatoâ?¦ può proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del dannoâ?•.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 chiarisce che â??mentre la non appellabilitĂ delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria appare del tutto giustificata, in ragione della modesta concreta afflittivitĂ della sanzione, quando, esercitata in sede penale lâ??azione civile, la sentenza rechi condanna, anche generica, al risarcimento del danno (possibile per somme anche notevolmente superiori allâ??ordinario limite di competenza per valore del

giudice di pace civile), consentire un secondo giudizio Ã" apparsa una scelta opportunaâ?•.

In sostanza, la scelta operata tiene conto del fatto che nel giudizio dinanzi al giudice di pace, ancorch \tilde{A} © per la??illecito penale sia possibile applicare la sola pena pecuniaria, la??azione civile connessa pu \tilde{A}^2 richiedere un accertamento specifico molto pi \tilde{A}^1 complesso e cagionare conseguenze in termini risarcitori tali da eccedere la

stessa competenza del giudice di pace civile e, dunque, si renderebbe perniciosa la mancanza di un rimedio impugnatorio quale \tilde{A} " lâ??appello nel caso in cui nel procedimento penale venga in questione anche lâ??azione civile.

Se queste sono le ragioni ispiratrici sarebbe allora stata eccentrica, in via di principio generale, una limitazione della previsione al solo imputato senza estensione anche alla parte civile che agisce in via esclusiva a tutela di quello stesso interesse.

Né, per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo, si appalesa decisiva la mancanza di una previsione specifica espressa.

3.1. Occorre infatti, al riguardo, tenere conto anzitutto delle autorevoli indicazioni provenienti dal giudice delle leggi e dei principi già affermati da questa Corte.

Con lâ??ordinanza n. 193 del 26/06/2009, la Corte costituzionale, nel dichiarare manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 593 e 576 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., con riguardo, rispettivamente, alla facoltà dellâ??imputato di appellare la sentenza di condanna emessa dal giudice di pace e alla facoltà della parte civile di appellare la sentenza di proscioglimento emessa da quello stesso giudice, ha affermato che, poiché â??nel D.Lgs. n. 274 del 2000 mancaâ?! una specifica disciplina del potere di impugnazione della parte civileâ?•, questo â??resta, pertanto, regolato proprio dallâ??art. 576 cod. proc. pen., in virtù del generale richiamo di cui allâ??art. 2 del citato decreto legislativoâ?•.

Ed anche Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130 -01, hanno stabilito che â??per quanto concerne i procedimenti dinanzi al giudice di pace, la parte civile, in applicazione della regola generale dettata dallâ??art. 576 cod. proc. pen., riferibile anche a tali procedimenti sulla base del richiamo dellâ??art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, Ã" legittimata ad impugnare le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti civiliâ?•.

Del resto, la facoltà dâ??impugnativa, riservata alla parte civile dallâ??art. 576 cod. proc. pen., era stata in precedenza già riconosciuta dalle stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 â?? 01, nella quale si era precisato che la disposizione in questione deve intendersi riferita â??al potere di impugnazione della parte civile in tutte le sue possibili espressioniâ?•. Infatti, lâ??art. 576 cod. proc. pen., prevedendo â??una generica legittimazione

della parte civile ad impugnare (la parte civile può proporre impugnazioneâ?!), non limita detto potere al solo ricorso per cassazione né esclude, espressamente o per implicito, la possibilità dellâ??appello, come accade nel caso disciplinato da altra norma (art. 428 cod. proc. pen., comma 2), sicché può essere letta anche nel senso che Ã" consentita ogni forma di impugnazione ordinariaâ?•. E si era anche aggiunto, nellâ??occasione, che il â??carattere generale della disposizioneâ?• implica che lâ??onnicomprensività dei mezzi valga â??anche per lâ??impugnazione delle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato o nel procedimento di pace, dove più alto Ã" il rischio di asimmetrie, che vanno accortamente evitate nel rigoroso rispetto del principio di cui allâ??art. Ili Cost., comma 2â?• (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, cit.).

3.2. E, dunque, la mancanza nel D.Lgs. n. 274 del 2000 di una norma specifica che riconosca alla parte civile la facolt \tilde{A} di appellare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace non pu \tilde{A}^2 essere ritenuta in alcun modo decisiva.

Né appare utilmente evocabile, per supplire alla segnalata carenza, la disposizione di cui allâ?? art. 38, comma 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274

Esso recita infatti che â??il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dellâ??imputato a norma dellâ??articolo 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui Ã" ammessa lâ??impugnazione da parte del pubblico ministeroâ?•.

Sul punto appare utile richiamare il principio espresso da Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, Catalano, Rv. 283748 â?? 01, secondo cui â??nel procedimento dinanzi al giudice di pace instaurato a citazione della persona offesa, ai sensi dellâ??art. 21 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, questâ??ultima, rivestendo la qualifica di vero e proprio accusatore privato, ove intenda impugnare la sentenza di proscioglimento anche agli effetti penali, Ã" legittimata, al pari del pubblico ministero, a proporre ricorso per cassazione deducendo tutti i vizi di cui allâ??art. 606 cod. proc. pen.â?•.

In motivazione, infatti, la Corte ha precisato che, nel caso in cui, invece, la persona offesa, costituita parte civile, intenda impugnare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili, la stessa potrà proporre appello ai sensi della regola generale di cui allâ??art. 576 cod. proc. pen.

La limitazione espressa dei rimedi impugnatori vale, dunque, solo nel caso in cui lâ??impugnazione della sentenza attenga agli effetti penali.

E ciò non compromette interessi costituzionalmente protetti, come precisato sempre nella pronuncia citata che, richiamando Corte cost., sent. n. 298 del 2008 e n. 26 del 2007, evidenzia come il giudice delle leggi abbia già escluso profili di contrasto con la Costituzione per la circostanza che la compressione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero finisce con il riverberarsi â?? stante il collegamento istituito dallâ??art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000 â?? anche sui

corrispondenti poteri del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio della??imputato. Ciò, infatti, secondo il giudice delle leggi, non rappresenta un indice di irrazionalità della??intervento novellistico, essendo evidente che l'â?•accusatore privatoâ?• non può fruire, sul piano del principio di parità delle parti, di poteri processuali, agli effetti penali, più estesi di quelli riconosciuti allâ??accusatore pubblico.

Nel caso in cui, invece, la persona offesa costituita parte civile intenda impugnare il proscioglimento ai soli effetti civili, la stessa potrà proporre appello in base alla regola generale stabilita dallâ??art. 576, cod. proc. pen. E, dunque, il richiamo alle limitazioni del mezzo di impugnazione vale solo nel caso in cui questâ??ultima sia proposta anche per gli effetti penali.

Diversa Ã", in definitiva, la situazione che viene in rilievo nellâ??ipotesi dellâ??art. 37 cit. per la quale, in mancanza di diverse indicazioni, soccorre lâ??operatività del rinvio alla disciplina del codice di procedura penale, stabilito dallâ??art. 2, comma 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, rinvio che comporta che lâ??impugnazione della parte civile, proposta avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace, per i soli profili risarcitori, deve sottostare alla norma generale dettata dallâ??art. 576 cod. proc. pen., come interpretata dal diritto vivente.

3.3. Un diverso opinare, nel senso dellâ??incolmabilità della rilevata lacuna, esporrebbe, del resto, la mancata previsione della facoltà in capo alla parte civile di appellare, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace ad un ragionevole sospetto di incostituzionalitÃ, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.: la stessa, infatti, si porrebbe in contrasto con il sistema nel suo insieme considerato, proteso ad assicurare, comunque, tutela alla parte civile, anche nei casi in cui il processo penale si concluda con sentenze di proscioglimento (così deponendo lâ??art. 538 cod. proc. pen., come dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost., sent. n. 173 del 2022, nonché gli artt. 578, 578-bis e 622 cod. proc. pen.).

Tutela che, in effetti, le vittime di gravi reati (come le lesioni personali dolose con durata della malattia fino a quaranta giorni) si vedrebbero irragionevolmente limitata, ove fosse negata la loro legittimazione a proporre gravame, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento. Tanto, oltretutto, disvelerebbe un profilo di intollerabile asimmetria rispetto alla posizione dellâ??imputato, cui lâ??art. 37, comma 1, ultima parte, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga alla regola della non appellabilitÃ, consente di appellare anche le sentenze di condanna alla pena pecuniaria allorquando sia in gioco la condanna al risarcimento del danno: deroga giustificata dalla Relazione illustrativa al decreto citato sulla base degli interessi in gioco, posto che â??la condanna, anche generica, al risarcimento del dannoâ?• sarebbe â??possibile per somme anche notevolmente superiori allâ??ordinario limite di competenza per valore del giudice di pace civileâ?•.

Il riconoscimento alla parte civile della facoltà di appellare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento non sarebbe tale, invece, da comportare alcuna disparità di trattamento rispetto

al pubblico ministero e al ricorrente che abbia chiesto la citazione a giudizio dellâ??imputato a norma dellâ??art. 21 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cui, rispettivamente, lâ??art. 36, comma 2, e lâ??art. 38, comma 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 attribuiscono il potere di impugnare le sentenze della medesima tipologia esclusivamente con il ricorso per cassazione. La limitata traiettoria dellâ??impugnazione proposta da queste parti processuali, volta ad attaccare unicamente i capi penali della sentenza di proscioglimento, giustifica la scelta normativa di circoscriverne il mezzo al ricorso per cassazione e di equipararne i relativi poteri.

4. Né si potrebbe pervenire ad un diverso esito, ove si ritenesse che il rinvio, operato dallâ??art. 2, comma 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 alle disposizioni del codice di rito, sia, dopo le modifiche apportate allâ??art. 593, comma 3, cod. proc. pen. â?? dapprima, dal D.Lgs. 6 febbraio 2018, n, 11, e, successivamente dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 â?? da riferire a questâ??ultimo, perché contenente norma da ritenersi â??specialeâ?• rispetto allâ??art. 576 cod. proc. pen., con conseguente esigenza di â??rimeditareâ?•, oggi, lâ??assunto a suo tempo fatto proprio dalle Sezioni Unite Lista.

E ci \tilde{A}^2 per la fondamentale ragione che la disposizione di cui allâ??art. 593, comma 3, cod. proc. pen. non pu \tilde{A}^2 essere interpretata come applicabile allâ??impugnazione della parte civile.

- **4.1.** Soccorre anzitutto, al riguardo, il criterio fondamentale del dato letterale â?? â??che costituisce un limite insuperabile anche quando si proceda ad una interpretazione estensivaâ?• (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, e Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., entrambe non massimate sul punto) -, che, in effetti, non consente di trarre dal testo della disposizione di cui allâ??art. 593, comma 3, cod. proc. pen. â?? la quale, come detto, recita che â??sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali Ã" stata applicata la sola pena dellâ??ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilitÃ, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativaâ?• â?? alcun elemento univoco a conforto della tesi secondo la quale, in nome di esigenze di efficienza processuale, alla parte civile sarebbe stata preclusa la facoltà di appellare le sentenze di proscioglimento relative a reati meno gravemente sanzionati: infatti, a fronte della collocazione del terzo comma subito dopo i commi che menzionano unicamente imputato e pubblico ministero, e senza che alcuna menzione della parte civile sia in esso operata, il citato terzo comma non può che essere interpretato come logicamente â??inclusoâ?• nellâ??alveo, non espandibile, dei precedenti commi.
- **4.2.** Neppure conduce ad approdi diversi il criterio sussidiario dellâ??intenzione del legislatore â?? intesa â??in senso â??oggettivoâ?•, dunque espressiva del significato immanente nella stessa legge, e non anche in senso â??soggettivoâ?•, vale a dire come volontĂ del legislatore dal punto di vista storico-psicologicoâ?• (Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, non massimata sul punto) -, la cui utilizzazione non lascia emergere elementi decisivi atti a far ritenere che lâ??inappellabilitĂ delle sentenze di proscioglimento del tipo indicato nella disposizione di cui

allâ??art. 593, comma 3, cod. proc. pen. si riferisca indistintamente a tutte le parti processuali che vi possano avere interesse. Anzi, i documenti governativi, con i quali sono state esplicitate le motivazioni, le finalitÃ, i raccordi con la normativa previgente e i contenuti delle disposizioni proposte, destinate a modificare lâ??art. 593 cod. proc. pen., o si limitano ad insistere sulla necessità di â??una riduzione dellâ??appellabilità oggettiva delle sentenzeâ?• allo scopo di implementare lâ??efficienza del giudizio di appello (così, nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) oppure fanno richiamo alle sole parti necessarie del processo, ossia al pubblico ministero e allâ??imputato. In particolare, nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, indicata la â??deflazione del carico giudiziarioâ?• come scopo delle norme contenute nello schema di provvedimento elaborato, Ã" detto che questa si sarebbe dovuta realizzare mediante la â??semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazioneâ?•, affidata, in primo luogo, alla â??riduzione dellâ??area della legittimazione allâ??appello sia per il pubblico ministero che per la??imputato, in modo da calibrare equamente il sacrificio in termini di accesso allâ??impugnazioneâ?•; donde, le modifiche apportate al terzo comma dellâ??art. 593 cod. proc. pen., con lâ??estensione dellâ??inappellabilità â?? già stabilita per le sentenze di condanna alla sola ammenda -alle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dellâ??ammenda o con una pena alternativa, miravano anche a â??restituire coerenza complessiva al sistemaâ?•, ponendo â??lâ??imputato in una posizione di parità rispetto a quella del pubblico ministeroâ?•.

4.3. La prospettata soluzione continua inoltre, a ben vedere, ad essere confermata, seppure a posteriori, dal dictum di Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 â?? 01, che, come anticipato, Ã" il frutto dellâ??interpretazione secondo la quale â??la generica legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimentoâ?•, attribuitale dallâ??art. 576, comma 1, cod. proc. pen., comporta che le sia â??consentita ogni forma di impugnazione ordinariaâ?• avverso ogni tipo di â??sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizioâ?•, fatta eccezione, come chiarito da Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 â?? 01, per le â??sentenze di non luogo a procedere pronunciate nellâ??udienza preliminareâ?•. În proposito deve ritenersi, infatti, che il legislatore, nel riformare, dapprima con il D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, e, poi, con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la disciplina dei â??casi di appelloâ?•, dettata nellâ??art. 593 cod. proc. pen., abbia tenuto conto dellâ??assetto dellâ??orientamento ermeneutico, cristallizzato (nel segno della particolare stabilitA del precedente assicurata anche dallâ??art. 618, comma 1 -bis, cod. proc. pen., dallo stesso D.Lgs. n. 11 del 2018 introdotto), da Sez. U, Lista e mai più messo in discussione, che ha scolpito nella sua portata la norma di cui allâ??art. 576, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo, come già visto, alla parte civile la legittimazione ad impugnare, ai soli effetti civili, con â??tutti gli ordinari mezzi previstiâ?• le sentenze di proscioglimento pronunciate â??nel giudizioâ?•.

Né si spiegherebbe â?? sul piano logico e sistematico â?? la scelta legislativa di limitare la portata della norma generale di cui allâ??art. 576 cod. proc. pen., attributiva alla parte civile di una legittimazione ad impugnare, ai soli effetti civili, con ogni mezzo tutte le sentenze di

proscioglimento, attraverso una disposizione che sancisce la parziale inappellabilità di tali sentenze utilizzando il criterio del regime sanzionatorio in astratto previsto per alcuni reati. Regime, quello della pena, rispetto al quale la parte civile Ã" normalmente indifferente, come accade nelle ipotesi in cui chi accampi un danno da reato impugni la sentenza di proscioglimento onde ottenerne unicamente il ristoro mediante lâ??integrale riesame della vicenda processuale. Ciò, a meno di non voler postulare unâ??assoluta e indefettibile corrispondenza tra la gravità dellâ??illecito penale e la gravità dellâ??illecito civile, che, invece, Ã" stata esclusa dal Giudice delle leggi, espressosi nel senso dell'â?•ontologica autonomiaâ?• dei due tipi di illecito (Corte cost., sent. n. 173 del 2022).

4.4 Occorre infine considerare che, proprio per raggiungere gli obiettivi di celerità nella definizione dei processi penali e di una decisione sullâ??azione in tempi non irragionevoli, il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha innovativamente previsto che, quando la sentenza sia stata impugnata â??per i soli interessi civiliâ?•, il giudizio venga trasferito in sede civile.

Il nuovo comma 1 -bis dellâ??art. 573 cod. proc. pen., introdotto dallâ??art. 33, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 150 del 2022, stabilisce, infatti, che â??quando la sentenza Ã" impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se lâ??impugnazione non Ã" inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civileâ?•.

Ã? di tutta evidenza che questa disposizione regola, sul piano generale e senza alcuna limitazione, la fase di appello azionata dalla parte civile ponendosi in antitesi con eventuali limitazioni riconducibili anche per la parte civile allâ??art. 593, comma 3, cod. proc. pen. in quanto foriere di possibile pregiudizio nellâ??accertamento dei profili civilistici di merito.

4.5. I rilievi che precedono consentono, allora, di escludere che le modifiche apportate alla disposizione di cui allâ??art. 593, comma 3, cod. proc. pen. dagli artt. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 febbraio 2018 e dallâ??art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 abbiano implicitamente inserito nellâ??ordinamento processuale una parziale deroga alla generica facoltà di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento riconosciuta alla parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, dallâ??art. 576 cod. proc. pen.; convincono, piuttosto, della necessità che lâ??interpretazione della disposizione in esame sia condotta, e si esaurisca, nel perimetro della norma in cui essa Ã" inserita. Questa operazione esegetica comporta che i â??casi di inappellabilità oggettivaâ?•, stabiliti dal terzo comma della norma di cui allâ??art. 593 cod. proc. pen., possono essere identificati, nella loro riferibilità soggettiva (ossia, con riguardo alle parti processuali cui Ã" inibito lâ??appello delle sentenze in esso enumerate), solo leggendo la disposizione che li contempla in rapporto di consequenzialità rispetto alle prime due disposizioni della norma predetta, che stabiliscono casi di â??inappellabilità â?• di sentenze di condanna e di proscioglimento da parte dellâ??imputato e del pubblico ministero. In tal senso depone anche

lâ??addizione, ad opera dellâ??art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, nel testo del terzo comma dellâ??art. 593 cod. proc. pen., della locuzione â??in ogni casoâ?•, che, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni semplici (Sez. 1, n. 4504 del 14/01/2022, Mazzi, Rv. 282503 â?? 01; Sez. 2, n. 7042 del 12/01/2021, Peci, Rv. 280884 â?? 01) â??assume lâ??unico significato possibile di negare la derogabilità del regime di inappellabilità â?• delle sentenze di condanna e delle sentenze di proscioglimento già stabilito, tanto per lâ??imputato che per il pubblico ministero, nei primi due commi dellâ??art. 593 cod. proc. pen.

Ne viene che lâ??inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, stabilita dalla seconda parte del terzo comma dellâ?? art. 593 cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente allâ??imputato e al pubblico ministero, e non riguarda, invece, la parte civile, che rimane legittimata a proporre appello, ai soli fini della responsabilità civile, avverso qualsiasi tipo di sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, in forza della norma di cui allâ??art. 576 cod. proc. pen.

4.6. La soluzione accolta trova, infine, un ulteriore elemento di avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., lâ??art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuitĂ del fatto, ai sensi dellâ??art. 131-bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. Secondo il Giudice delle leggi, infatti, â??La pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. si atteggia come una vera e propria sentenza di accertamento dellâ??illecito penale, che, in quanto avente efficacia di giudicato (ex art. 651-bis cod. proc. pen.), può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile, rimanendo al giudice adito il compito della determinazione, di norma, del danno risarcibile, sempre che ne sussistano i presupposti nella specificità dellâ??illecito civile, avente comunque carattere di ontologica autonomia rispetto allâ??illecito penaleâ?•.

Tale particolare contenuto decisorio della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dellâ??art. 131 -bis cod. pen. â?? la quale ben può riguardare reati ricompresi nel novero di quelli enumerati nellâ??art. 593, comma 3, cod. proc. pen., stante il tenore della disposizione di cui al primo comma dellâ??art. 131-bis cod. pen. â?? fonda, certamente, lâ??interesse della parte civile ad impugnarla anche tramite lo strumento dellâ??appello; appello cui, per quanto prima esposto, non Ã", però, legittimato il pubblico ministero, abilitato a contrastare il contenuto della pronuncia solo con il mezzo del ricorso per cassazione.

Il rilevato disallineamento, dal punto di vista dei rimedi impugnatori esperibili, tra le posizioni di parti processuali poste sullo stesso fronte non \tilde{A} ", tuttavia, suscettibile di tradursi in una loro effettiva disparit \tilde{A} di trattamento: lâ??appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di

proscioglimento per particolare tenuità del fatto determina, infatti, la conversione in appello del ricorso per cassazione eventualmente proposto dal pubblico ministero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 569, comma 2, e 580 cod. proc. pen., secondo cui, quando contro la stessa sentenza sono proposti sia appello che ricorso per cassazione, questâ??ultimo si converte in appello. Necessità di riconversione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, supera anche eventuali limitazioni alla possibilità di proporre appello di una parte (Sez. 5, n. 12792 del 21/02/2019, P., Rv. 276137 â?? 01; Sez. 5, n. 20482 del 08/03/2018, Cherubino, Rv. 273377 â?? 01; Sez. 5, n. 57716 del 13/10/2017, Casi, Rv. 271895 â?? 01; Sez. 5, n. 30224 del 31/05/2017, Balli, Rv. 270878 â?? 01; Sez. 2, n. 18253 del 23/04/2007, Cerchi, Rv. 236404 -01).

- **5**. Alla stregua di quanto sin qui argomentato, va, conseguentemente, affermato il seguente principio di diritto:
- â??La parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dellâ??imputato Ã" legittimata a proporre appello ai soli effetti della responsabilità civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dai giudice di pace anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativaâ?•.
- **6**. In ragione del principio di diritto appena enunciato, la??appello proposto avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace di Torino nei confronti (*omissis*) dalla parte civile (*omissis*), ai soli effetti della responsabilitĂ civile, non doveva essere riqualificato come ricorso per cassazione; pertanto, qualificato questâ??ultimo come appello, va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per la??ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per lâ??ulteriore corso.

Così deciso il 30 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2025

Campi meta

Massima: La parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato \tilde{A} " legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilit \tilde{A} civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace, anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa.

Supporto Alla Lettura :

GIUDIZIO CARTOLARE DI APPELLO

Lâ??art. 598-ter, comma IV, c.p.p. disciplina la situazione dellâ??imputato non appellante in caso di udienza non partecipata (art. 598-bis c.p.p.), prevedendo che la Corte di appello, qualora non sussistano le condizioni per procedere in sua assenza ai sensi dellâ??art. 420-bis, commi I, II e III, c.p.p. disponga la sospensione del processo e le nuove ricerche dellâ??imputato. Le ragioni di tale disciplina sono identiche a quelle con riferimento alla mancata partecipazione dellâ??imputato non appellante alle udienze partecipate: si intende, infatti, garantire lâ??effettiva conoscenza del processo da parte della??imputato non appellante. Tale disposizione di legge non contiene, invece, alcuna previsione per lâ??imputato appellante. NÃ", tantomeno, si richiama la disposizione del comma 1 che consente di procedere in assenza della??imputato appellante anche fuori dai casi previsti dallâ??art. 420-bis c.p.p. Sembra che tale silenzio normativo non sia frutto di una dimenticanza da parte del legislatore, ma sia, piuttosto, pienamente coerente con la nuova disciplina della forma della??impugnazione e, soprattutto, con la diversa logica sottesa alla diversificazione del rito nel giudizio di appello. Va, infatti, considerato, da un lato, che affinché lâ??impugnazione sia ammissibile, ove lâ??imputato sia stato giudicato in assenza in primo grado, Ã" necessario che questi depositi specifico mandato ad impugnare (contenente la dichiarazione o lâ??elezione di domicilio dellâ??imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio) dopo la pronuncia della sentenza, elemento, questo, sintomatico di conoscenza certa della pendenza del processo e della sentenza stessa; dallâ??altro lato, va, inoltre, tenuto conto del fatto che, in caso di rito camerale non partecipato, il contraddittorio tra le parti Ã" solo cartolare, ai sensi dellâ??art. 598-bis, comma I, c.p.p. e, in assenza di una tempestiva richiesta di partecipazione allâ??udienza, allâ??imputato Ã" preclusa la possibilità di presenziare a detta udienza.